



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 30, comma 2, che demanda a un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la possibilità di fissare criteri per realizzare i processi di mobilità;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 421 a 428 e comma 530, e, in particolare, il comma 423, che prevede l'adozione di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta in conseguenza dei quali definire procedure di mobilità del personale interessato, previa definizione di criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, in particolare, gli articoli 21 e 33;

VISTI gli articoli 29-bis e 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'articolo 2259-ter;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";

VISTO l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2014, n. 263;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014 di definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2015, n. 78;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 7, comma 2-bis;

VISTA la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62;

VISTO gli articoli 4, comma 2, 5 e 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali";

RITENUTO necessario definire i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014;

SENTITO l'Osservatorio nazionale di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

SENTITE le confederazioni sindacali rappresentative in data;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto fissa i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: "dipendenti in soprannumero"), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario (di seguito "personale di polizia provinciale") tenuto conto delle funzioni fondamentali di competenza degli enti di area vasta, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dal presente decreto.
2. Il presente decreto disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (di seguito: "dipendenti CRI").
3. Il presente decreto non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016 fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov" in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province.
4. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 sono da intendersi come relativi ai corrispondenti commi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2

*(Inquadramento del personale delle Province
in posizione di comando o distacco)*



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

1. Entro **dieci** giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all'inquadramento nei propri ruoli del personale delle Province che alla data del 31 dicembre 2014 si trovava in posizione di comando o distacco presso le stesse.
2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga alle facoltà di assunzione. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui all'articolo 7. L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza del relativo personale.
3. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono concorrere ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 424 e 425.

Art. 3

(Riordino delle funzioni da parte delle regioni)

1. Le regioni che, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, provvedono, entro lo stesso termine, ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale.
2. Le regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 applicano l'articolo 5.
3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 e dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, chiedono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per le assunzioni alle relative procedure di mobilità. In caso di mancata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica si intende che le regioni a statuto speciale assorbono il personale delle proprie province eccedente in relazione all'applicazione della legge n. 56 del 2014.

Art. 4

(Domanda di mobilità)

1. Entro **venti** giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli enti di area vasta inseriscono nel Portale "Mobilità.Gov", disponibile all'indirizzo <http://www.mobilita.gov.it/>



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(di seguito “PMG”) gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalità indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell’ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza al mantenimento del proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi è, altresì, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell’avvio o meno delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi dell’articolo 2 può essere ricollocato con le modalità previste per i dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale escludendo dagli stessi il personale di cui all’articolo 3. In caso di incremento della domanda di mobilità, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Croce rossa italiana inserisce nel PMG, secondo le modalità indicate nello stesso portale, l’elenco del proprio personale interessato, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi di mobilità, distinto per sede di servizio.
3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi 1 e 2 contengono le informazioni indicate dallo stesso portale, necessarie all’applicazione dei criteri e delle procedure di mobilità di cui al presente decreto.
4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti può avanzare istanza di mobilità ai sensi dell’articolo 5 ed essere ricollocato secondo i criteri del presente decreto.

Art. 5

(Offerta di mobilità)

1. Entro **quaranta** giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle facoltà di assunzione, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle facoltà di assunzione purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all’aggiornamento dei posti disponibili per l’anno 2016. L’inserimento costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 424.
2. Entro **quaranta** giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all’aggiornamento dei posti disponibili per l’anno 2016. L’inserimento costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 425.
3. Le amministrazioni, ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell’ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, ove possibile in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facoltà di assunzione ai sensi del



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, ove possibile in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini del presente comma si tiene conto anche del personale già in posizione di comando.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 29 febbraio 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano.
5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce una nuova procedura di mobilità che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.
6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al presente decreto.

Art. 6

(Istanze di mobilità)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI presentano le istanze di mobilità in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 4, nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale interessato.
2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono nell'istanza l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se esprime la preferenza al mantenimento del profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione come i dipendenti in soprannumero. Qualora esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorità descritto.
3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune capoluogo della relativa regione, nonché nell'ambito territoriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7

(Criteri generali di mobilità)



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o analoghi istituti nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio da data successiva al 31 dicembre 2014;
 - b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento ;
 - c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate;
 - d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni;
 - e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, per i dipendenti in soprannumero, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte.

Art. 8

(Criteri individuali di mobilità)

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 4 e in relazione alle istanze di mobilità di cui all'articolo 6, il Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane;
 - b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

- d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.
- 2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:
 - a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;
 - b) l'età anagrafica.
- 3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di mobilità.

Art. 9

(Procedure di mobilità)

1. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno presentato l'istanza, ai sensi dell'articolo 6, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'articolo 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*), nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. In applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalità di cui al comma 1.
5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.

Art. 10

(Criteri di inquadramento)

1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero, trasferiti alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sul risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.
3. I dipendenti in soprannumero, trasferiti alle amministrazioni di cui al comma 425 in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
4. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015. Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI. Le procedure di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e devono concludersi entro la data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobilità avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.
2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilità in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresì sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425.

3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si procederà, in presenza di unità di personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
4. Per l'anno 2016 si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale civile del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

TABELLA A

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie ai fini della ricollocazione sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, legge 22 dicembre 2014, n. 190.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0
Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.	
CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA	PUNTEGGIO
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45	1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni	2
Dipendente con età superiore ai 60 anni	1

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età